

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

**recante modifica della decisione 90/177/Euratom, CEE che autorizza il Regno del Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto**

[notificata con il numero C(2012) 9568]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

(2012/821/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(2)</sup>, gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 assoggettavano all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all'imposta; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che al 1° gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato; per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (3) Dal 1° gennaio 2011 il Belgio assoggetta all'imposta le cessioni di terreni adiacenti a un edificio venduto in regime IVA (anzitutto alla prima occupazione) di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l'autorizzazione concessa a tale titolo.
- (4) Dal 1° gennaio 2012 il Belgio assoggetta all'imposta le prestazioni di servizi degli avvocati e degli ufficiali giudiziari; è opportuno sopprimere, a decorrere da questa data, l'autorizzazione concessa a tale titolo.
- (5) Nel caso del Belgio, la Commissione ha adottato, in base al regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la decisione

90/177/Euratom, CEE <sup>(3)</sup>, che autorizza, a decorrere dal 1989, il Belgio a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

- (6) La Commissione ha invitato il Belgio a verificare se le autorizzazioni concesse al Belgio senza limiti temporali espliciti siano ancora necessarie e a darne conferma alla Commissione; il Belgio ha confermato che occorre modificare la portata delle due autorizzazioni.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per le risorse proprie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 2 della decisione 90/177/Euratom, CEE è così modificato:

1) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) prestazioni di servizi degli avvocati, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva 67/228/CEE (allegato F, ex punto 2);»

2) Il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) cessioni di terreni edificabili di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE (allegato F, ex punto 16).»

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

*Per la Commissione*

Janusz LEWANDOWSKI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 99 del 19.4.1990, pag. 24.